



2412/16 ordine
15653/13 ruolo
652 cronol.
repert.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

IL TRIBUNALE DI BRESCIA

Sezione Specializzata in materia di Impresa

riunito in camera di consiglio in persona dei giudici:

dr. Stefano Rosa -Presidente
dr. Raffaele Del Porto -Giudice
dr. Vincenza Agnese -Giudice rel.

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa iscritta al ruolo n. 15653/2013 e vertente

TRA

Fallimento Acufon Finanziaria S.r.l. rappresentato e difeso in virtù di mandato a margine dell'atto di citazione dall'avvocato Stefano Massimiliano Rovetta del foro di Bergamo presso cui elettivamente domicilia in Bergamo alla via Pignolo n. 38/d (indirizzi di posta elettronica per le comunicazioni: stefano.rovetta@cnfpec.it)

attore

E

Serenissima Costruzioni S.p.a., in persona del legale rappresentante p.t.,

rappresentata e difesa in virtù di mandato a margine della comparsa di costituzione e risposta, dagli avvocati Lucia Albertin e Luca Toninelli e domiciliati presso lo studio dell'avv. Sandra Siracusa in Brescia alla via Cipro n. 30 (indirizzo di posta elettronica per le comunicazioni: lucia.albertin@ordineavvocatipadova.it; luca.toninelli@pec.frattassociati.com)

Convenuti

conclusioni: come da verbale di udienza del 07.04.2016

RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE

Con atto di citazione ritualmente notificato il Fallimento della società Acufon Finanziaria S.p.a. ha convenuto in giudizio la società Serenissima Costruzioni S.p.a. chiedendo di accertare e dichiarare *“la validità ed efficacia del contratto di licenza per uso di brevetti e know-how stipulato in data 1 settembre 2005 tra Acufon Internationale Ltd e Acufon S.p.a.; l'esistenza e la validità del contratto di cessione del credito stipulato in data 16 gennaio 2007 tra Acufon International Ltd e la società fallita Acufon Finanziaria s.r.l. e l'avvenuto conferimento della Acufon S.p.a. nella odierna società convenuta; condannare (...) la Serenissima Costruzioni S.p.a. in persona del suo legale rappresentante pro tempore al pagamento, in favore del Fallimento della società Acufon Finanziaria S.r.l. della somma da quantificarsi nella misura accertanda e/o ritenuta di giustizia in corso di causa, anche se del caso, in vai equitativa, oltre rivalutazione monetaria –se dovuta– ed interessi al tasso legale dal dovuto al saldo (ovvero da altra e diversa data stabilita dal Tribunale)”*. A sostegno dei propri assunti parte attrice adduce che:



-in data 1.9.2005 Acufon International Ltd stipulava con Acufon S.p.a. un contratto di licenza d'uso di brevetti e know-how che prevedeva quale corrispettivo "*royalties pari al 3,00% (tre) sul proprio giro d'affari maturato (...) al netto di una franchigia pari ad € 1.000.000,00 su detti ricavi; una una tantum di € 210.000*" (cfr. doc. n. 3 della produzione del Fallimento, art. 12);

-in data 16 gennaio 2007 Acufon International Ltd cedeva il proprio credito ad Acufon Finanziaria S.r.l. ed in pari data tale contratto "*veniva posto a garanzia*" di un finanziamento concesso a quest'ultima dalla Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.a.;

- nel 2009 la società Acufon S.p.a. veniva "*conferita*" in Serenissima Costruzioni S.p.a. (nella memoria ex art. 183, VI comma, n. 2 c.p.c. alla pagina 4 l'attore precisa che si sarebbe trattato di " *fusione per incorporazione*").

Si è costituita in giudizio la società convenuta eccependo la nullità della citazione per indeterminatezza della domanda e comunque, in via preliminare, la prescrizione dei diritti azionati nonché il difetto di "*legittimazione attiva*" per essere il credito stato ceduto dalla società Acufon Finanziaria S.r.l. alla banca Monte dei Paschi di Siena S.p.a. a garanzia del finanziamento sopra menzionato. Eccepisce altresì il difetto di "*legittimazione passiva*" per mancata notifica della cessione del credito al debitore ceduto e comunque l'inesistenza di ogni credito per i pagamenti effettuati da Acufon S.p.a. e per l'intervenuta rinuncia da parte di Acufon International Ltd ad ogni ulteriore pretesa.

Eccepisce, infine, l'inopponibilità di ogni debito della società Acufon S.p.a. ex art. 2560 c.c. stante l'inesistenza di ogni asserita fusione per incorporazione di quest'ultima società nella società Serenissima Costruzioni S.p.a. documentando che, invece, in data 20.09.2009 Acufon Finanziaria S.p.a. conferiva un proprio ramo d'azienda (cui il con-



tratto per cui è causa si riferisce) in esecuzione del deliberato aumento di capitale sociale della società Serenissima Costruzioni S.p.a..

Incardinatosi il giudizio, parte attrice articolava prova per testi sulle circostanze di cui in citazione, chiedeva l'esibizione ex art. 210 c.p.c. di documenti (poi irritualmente prodotti dalla stessa unitamente alla comparsa conclusionale) e l'espletamento di tre volte ad accertare l'ammontare dell'asserito credito.

Non espletata attività istruttoria, all'udienza del 07.04.2016 la causa veniva rimessa al Collegio per la decisione, previa concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.

L'eccezione di prescrizione sollevata da parte convenuta deve essere disattesa quantomeno in relazione al pagamento della somma di euro 120.000,00 previsto nel contratto *una tantum*, credito soggetto a prescrizione decennale; quanto al pagamento delle *royalties* il contratto non indica la cadenza dei pagamenti con conseguente inapplicabilità dell'art. 2948 comma 1 n. 4 (espressamente riferito a tutto ciò che deve pagarsi periodicamente ad anno o in termini più brevi).

Tuttavia le domande attoree sono palesemente infondate nel merito e vanno rigettate.

Parte attrice non ha provato di essere titolare del rapporto sostanziale dedotto in giudizio.

Invero, il credito di cui quest'ultima assume di essere titolare -in forza di cessione datata 16.01.2007- è stato in pari data ceduto dalla società Acufon Finanziaria S.r.l. a garanzia del finanziamento concesso a quest'ultima dalla Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.a. Nel contratto di finanziamento si legge infatti: "*a garanzia dell'adempimento delle obbligazioni derivanti dal presente contratto e relativi allegati la società Acufon Finanziaria S.r.l. cede irrevocabilmente pro solvendo ai sensi dell'art. 1260 c.c. in favore della Banca che accetta il credito da essa vantata nei confronti di Acufon S.p.a. con*



sede in Levate (...) rinveniente dal contratto di licenza stipulato in data 1 settembre 2005 tra Acufon International Limited (...) e la medesima Acufon S.p.a. Il suddetto credito è stato ceduto dalla società Acufon International Limited alla società Acufon Finanziaria S.r.l. con contratto di cessione stipulato in data odierna e consiste nel pagamento di royalties quale corrispettivo della concessione alla società Acufon S.p.a. di una licenza esclusiva per l'utilizzo di taluni brevetti e know-how".

Sul punto il Fallimento sostiene che la Banca Monte dei Paschi di Siena avrebbe rinunciato al credito indicato per essersi insinuata al passivo del Fallimento della società Acufon Finanziaria S.r.l. per l'obbligazione principale. La tesi non è suffragata da alcun riscontro probatorio non avendo l'attore prodotto la documentazione relativa alla domanda di ammissione ed all'accertamento del credito nella sede fallimentare da cui eventualmente desumere l'esistenza di qualche forma di rinuncia. Si osserva peraltro che il mero esercizio dell'azione nei confronti del creditore principale non comporta di per sé il trasferimento del credito ceduto in garanzia in capo al cedente, essendo il cessionario legittimato ad azionare –nei limiti dell'ammontare del proprio credito- sia il credito principale che quello ceduto in garanzia, che potrà ritrasferirsi nella sfera giuridica del cedente solo all'esito del soddisfacimento totale o parziale -in quest'ultimo caso per la quantità corrispondente- della pretesa creditoria garantita.

Il principio – pacifico nel diritto comune in quanto manifestazione dell'efficacia traslativa del contratto- trova riscontro nella legge fallimentare all'art. 61 in base al quale il creditore di più obbligati in solido concorre nel fallimento di quelli tra essi che sono falliti per l'intero credito in capitale e accessori, sino al totale pagamento (senza alcun automatismo tra l'insinuazione al passivo e la liberazione –nei confronti del creditore- dell'obbligato solidale).



Fermo tale rilievo, l'infondatezza della domanda attorea discende anche dal disposto di cui all'art. 2560 c.c.

Parte attrice sostiene che la società debitrice Acufon S.p.a. sia stata incorporata nella società convenuta Serenissima Costruzioni S.p.a. La tesi troverebbe sostegno nella visura camerale della società Acufon S.p.a. (doc. n. 6) ove risulterebbe la cancellazione di questa società.

Dalla visura prodotta risulta invece che la società è stata cancellata dal Registro delle Imprese di Bergamo all'esito di trasferimento della sede sociale a Verona e dalla stessa visura risulta il conferimento del 20.09.2016 del ramo d'azienda di Acufon S.p.a. alla società Serenissima Costruzioni S.p.a.. Sul punto parte convenuta produce il relativo atto di conferimento in esecuzione del deliberato aumento di capitale sociale della società Serenissima Costruzioni S.p.a., smentendo l'apodittica tesi della sua controparte (cfr. doc. n. 13 della produzione di parte convenuta).

Consegue quindi l'applicazione del disposto di cui all'art. 2560, comma 2, c.c. in base al quale nel trasferimento di un'azienda commerciale risponde dei debiti dell'alienante anche l'acquirente dell'azienda, se essi risultano dai libri contabili obbligatori. L'iscrizione nei libri contabili si configura, pertanto, come elemento costitutivo della responsabilità dell'acquirente in relazione ai suddetti debiti, senza che essa possa essere suffragata da altre forme di conoscenza della situazione debitoria dell'azienda (cfr. Cass. n. 22831/2010). Negli atti di causa non si rinviene prova della suddetta iscrizione.

Anche per questo motivo quindi la domanda attorea merita il rigetto.

I rilievi svolti assorbono l'esame di ogni ulteriore eccezione di parte convenuta.



Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo (causa di valore indeterminabile elevato fino ad euro 260.000,00 ai sensi dell'art. 5, comma 6 del D.M. 10 marzo 2014 n. 55, dimidiata la fase istruttoria)

P.Q.M.


Il Collegio definitivamente pronunciando in merito alla causa r.g. 15653/2013, ogni ulteriore domanda, deduzione ed eccezione respinta, così provvede:

- rigetta le domande attoree;
- condanna il Fallimento Acufon Finanziaria S.r.l. al pagamento delle spese di lite a favore di Serenisima Costruzioni S.p.a. che liquida in € 10.730,00 per compensi, oltre rimborso delle spese forfettarie nella misura del 15% ed accessori di legge.

Così deciso in Brescia nella Camera di Consiglio del 15.07.2016.


Il Giudice estensore

dr. Vincenza Agnese



Il Presidente

dr. Stefano Rosa



IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO
Dott.ssa Alessandra Paganotti



DEPOSITATO IN CANCELLERIA

IL 3 AGO. 2016

IL CANCELLIERE
Dott.ssa Alessandra Paganotti

